



TRIBUNALE DI RIETI ESECUZIONI IMMOBILIARI

Circolare sugli adempimenti connessi all'applicazione dei principi espressi da Cass. Civ. Sezioni Unite del 6 aprile 2023, n. 9479.

Il Presidente del Tribunale dott. Pierfrancesco De Angelis, i Giudici dell'esecuzione dott. Roberto Colonnello e dott.ssa Barbara Vicario,

rilevato che con Sentenza del 6 aprile 2023, n. 9479, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, esercitando il potere di cui all'art. 363, c. 3, c.p.c. che sancisce il potere di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge, si sono espresse sulla questione di particolare importanza sorta a seguito di quattro coeve pronunce della CGUE, emesse dal Collegio della Grande Sezione in data 17 maggio 2022¹;

rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato le coordinate della tutela della consumeristica di cui alla direttiva 93/13/CEE, concernente l'abusività di clausole presenti in contratto concluso con professionista allorquando sia stato emesso un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto e che non contenga il vaglio della vessatorietà delle clausole da parte del giudice dell'ingiunzione;

osservato che le Sezioni Unite hanno sancito il principio di diritto secondo cui: *"Il giudice dell'esecuzione:*

a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;

¹ Sentenza in C-600/19, *Ibercaja Banco*; sentenza in cause riunite C-693/19, *SPV Project 1503*, e C-831/19, *Banco di Desio e della Brianza*; sentenza in C-725/19, *Impuls Leasing Romania*; sentenza in C-869/19, *Unicaja Banco*; sentenza in cause riunite C-693/19, *SPV Project 1503*, e C-831/19, *Banco di Desio e della Brianza*, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019.

b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;

c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;

d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;

e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva -se del caso rilevando l'abusività di altra clausola - e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore';

ritenuto che tali principi, in ragione della loro valenza ricognitiva della portata precettiva di norme di fonte eurocomunitaria, debbano valere per tutte le esecuzioni forzate pendenti;

osservato che il controllo del Giudice dell'Esecuzione non può essere effettuato *oltre* l'aggiudicazione o l'assegnazione dell'immobile in quanto, da questo momento, l'eventuale chiusura del processo esecutivo per carenza del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo non opposto fondato su un contratto eventualmente affetto da una causa di nullità parziale o totale di derivazione eurocomunitaria) non travolgerebbe gli effetti di tali atti nei confronti del terzo aggiudicatario o assegnatario (vedi art. 187-bis disp. att. c.p.c.; cfr. Cass. Sez. Un. 28 novembre 2012, n. 21110);

ritenuto che **il custode, al quale è demandato il compito di verificare la regolarità degli atti presenti nel fascicolo, dovrà sempre relazionare al giudice, nella prima relazione utile, circa l'origine dell'esecuzione da un decreto ingiuntivo non opposto basato e privo di motivazione sulle clausole abusive che sia stato emesso sulla base di un contratto stipulato tra consumatore e professionista** affinché il giudice possa disporre i necessari

approfondimenti (ad es. invitando il creditore procedente a produrre il contratto onde verificare l'eventuale presenza di clausole abusive);

ritenuto **che rispetto alle esecuzioni per cui è stata delegata la vendita del bene e rispetto alle quali non è ancora intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione un primo controllo preliminare non potrà che essere svolto (anche) dal professionista delegato**, il quale dovrà rimettere al giudice dell'esecuzione le deleghe relative alle esecuzioni intraprese dal creditore procedente sulla base di un decreto ingiuntivo **non** opposto basato su contratto stipulato tra consumatore e professionista, attenendosi ai criteri dettati qui di seguito;

precisato che i titoli esecutivi interessati dalla Sentenza delle Sezioni Unite e per i quali andranno rimesse le deleghe **sono esclusivamente i decreti ingiuntivi fondati su contratto concluso da professionista venditore di beni e/o prestatario di servizi, che non sono stati fatti oggetto di opposizione e non contenenti in motivazione la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, emessi dopo la direttiva 93/13/CEE (05.04.1993), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel caso di esecutato "persona fisica – possibile consumatore"**;

ritenuto che, nelle ipotesi summenzionate, il custode e/o il professionista delegato **dovrà richiedere al creditore informazioni in merito al contratto su cui si basa il decreto ingiuntivo, invitando a depositarlo nel fascicolo telematico, e in merito all'eventuale proposta opposizione al decreto ingiuntivo**; avviserà il creditore della necessità di far attestare dalla cancelleria la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione e di depositare sollecitamente tale attestazione nel fascicolo, **svolgendo sul punto una sintetica relazione**, attenendosi alle istruzioni che seguono a seconda dello stato della procedura e/o della presenza o meno di altri creditori muniti di titoli non interessati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite; **acquisita, al contrario, la prova della già interposta opposizione, proseguirà nelle attività di cui è stato incaricato limitandosi ad una sintetica relazione in merito alle informazioni assunte**;

osservato che, di contro, il professionista delegato potrà non rimettere le deleghe nel caso in cui il creditore procedente per ragioni manifeste non possa essere qualificato come un consumatore (es. crediti di società sia di persone sia di capitali; crediti retributivi del lavoratore dipendente o del condominio, crediti dipendenti dal mancato pagamento degli assegni alimentari o di mantenimento a favore del coniuge o dei figli) o,

comunque, in cui la causa dell'obbligazione non abbia fonte in un contratto scritto (crediti dei professionisti intellettuali fondati su pareri di congruità dell'ordine professionale di appartenenti in quanto tra cliente e professionista non è stato stipulato alcun contratto d'opera professionale);

ritenuto che il compito di valutare se il debitore riveste o meno la qualità di consumatore è rimesso al Giudice dell'Esecuzione e che, pertanto, il professionista delegato dovrà rimettere le deleghe relative a tutte le esecuzioni forzate in cui il decreto ingiuntivo **non** opposto (e, quindi, divenuto definitivo senza che sia stato iniziato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) sia stato pronunciato nei confronti di un debitore **persona fisica**.

Segnatamente, in via alternativa (nel senso che, una volta relazionato dal custode e adottati i provvedimenti da parte del G.E., non sarà necessario compiere le attività sotto descritte previste in relazione alle successive fasi):

- a) nelle procedure iscritte a ruolo dopo la data della presente circolare, nelle quali non sia stata disposta la vendita il custode dovrà verificare 1) se il titolo esecutivo sia costituito da un decreto ingiuntivo; 2) se questo sia stato emesso sulla base di un contratto stipulato tra professionista e consumatore, chiedendo al creditore di produrre tale negozio ove non già in atti; 3) quindi se il contratto contenga clausole in astratto abusive; 4) quindi se il decreto ingiuntivo abbia motivato in ordine alla non abusività di tali clausole; 5) quindi se il decreto sia stato opposto o meno chiedendo al creditore di depositare la eventuale attestazione della cancelleria di non opposizione oppure attestazione della cancelleria di pendenza di opposizione; quindi relazionerà in ordine a tutte tali verifiche nella prima relazione utile, utilizzando il modello "*Consumatore_custode istanza SSUU 9479-2023*" ed allegando allo stesso il modulo "*Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-2023*";
- b) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare, nel caso in cui NON sia stata già emessa ordinanza di delega: il **custode** effettuerà IMMEDIATAMENTE le verifiche di cui al punto che precede chiedendo al creditore di produrre tale negozio ove non già in atti e le attestazioni di cancelleria di cui sopra, in caso di verifica positiva, depositerà immediatamente istanza al GE utilizzando il modello "*Consumatore_custode istanza SSUU 9479-2023*" ed allegando

allo stesso il modulo "*Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-2023*";

- c) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare, che si trovano nella fase precedente all'aggiudicazione: il professionista delegato dovrà effettuare IMMEDIATAMENTE le verifiche di cui sopra e richiedere al creditore tutti i documenti di cui sopra e quindi dovrà depositare immediato ricorso al giudice dell'esecuzione *ex art. 591 ter c.p.c.* e dovrà al riguardo utilizzare il modello di ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.* denominato "*consumatore 591 ter solo decreto ingiuntivo SSUU 9479_2023*" pubblicato sul sito del Tribunale, debitamente compilato in ogni sua parte con i dati emergenti dal ricorso monitorio; si asterrà dall'emettere l'avviso di vendita; provvederà a "congelare" le offerte pervenute e disporre rinvio (entro il termine di efficacia delle stesse) in attesa del provvedimento del GE;
- d) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare in caso di immobile già aggiudicato: il professionista delegato predisporrà la bozza del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice, giacché non sono opponibili all'aggiudicatario eventuali nullità o estinzioni successive all'aggiudicazione (artt. 2929 c.c., 632 c.p.c., 187 bis disp. att.); depositerà comunque ricorso al GE *ex art. 591 ter c.p.c.*, previa verifica e acquisizione dal creditore dei documenti di cui sopra che effettuerà IMMEDIATAMENTE, e dovrà al riguardo utilizzare il modello di ricorso *ex art. 591 ter c.p.c.* onde consentire al Giudice di adottare i provvedimenti opportuni in vista dell'approvazione del progetto di distribuzione;
- e) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare, in caso di immobile già aggiudicato in caso di immobile già trasferito: analogamente a quanto indicato al punto che precede, **il professionista delegato**, previe le verifiche e le acquisizioni documentali di cui sopra che effettuerà IMMEDIATAMENTE, depositerà istanza al Giudice dell'Esecuzione con allegato avviso debitamente compilato (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) e proseguirà nelle ulteriori attività delegate ai fini dell'approvazione del progetto di distribuzione; laddove vi siano uno o più creditori i cui titoli non rientrino nelle ipotesi in questione, depositerà immediato ricorso al GE, *ex art. 591 ter c.p.c.* (secondo il modello "*consumatore_591*

ter SSUU 9479-2023 più creditori' presente sul sito del Tribunale) allegando allo stesso bozza dell' / degli avviso/i (uno per ciascun decreto ingiuntivo non opposto e non motivato) presente sul sito debitamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti emergenti dal ricorso monitorio e proseguirà nelle operazioni delegate;

- f) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare che si trovano sospese in pendenza di giudizio di divisione endoesecutiva: **il professionista delegato (ovvero il custode nominato nella procedura esecutiva)**, previe le verifiche e le acquisizioni documentali di cui sopra che effettuerà IMMEDIATAMENTE, depositerà istanza utilizzando il modello "*Consumatore. custode istanza SSUU 9479-2023*" con allegato avviso debitamente compilato solo al momento della riassunzione della procedura esecutiva ai fini della distribuzione;
- g) nelle procedure già iscritte a ruolo al momento della emissione della presente circolare nelle quali è stata emessa ordinanza di conversione di pignoramento: **il custode**, previe le verifiche e le acquisizioni documentali di cui sopra che effettuerà IMMEDIATAMENTE, depositerà immediatamente istanza al giudice dell'esecuzione utilizzando il modello "*Consumatore, custode istanza SSUU 9479-2023*" ed allegando al stesso il modulo "*Consumatore. AVVISO a debitore SS.UU. 9479-2023*" debitamente compilato con i dati emergenti dal ricorso monitorio (uno per ciascun decreto ingiuntivo); si procederà all'accantonamento delle somme spettanti al creditore, in attesa del provvedimento del giudice dell'esecuzione e dell'esito della notifica dell'avviso;

In ogni caso, **una volta relazionata al giudice la presenza di decreto ingiuntivo non opposto che non ha motivato su eventuali clausole abusive presenti nel contratto stipulato tra consumatore e professionista, il custode si asterrà dall'attuazione dell'ordine di liberazione già emesso in attesa dei provvedimenti.**

Dispone che la cancelleria trasmetta la presente comunicazione a tutti i professionisti delegati iscritti nell'elenco *ex art. 179-ter* disp. att. c.p.c. che hanno ricevuto deleghe all'indirizzo di posta elettronica anche non certificata rinvenibile sul sito dell'Ordine professionale di appartenenza.

Dispone altresì la pubblicazione della presente circolare sul sito del Tribunale.

Rieti, 18 gennaio 2024

Il Giudice dell'esecuzione
dell'esecuzione

Dott. Roberto Colonnello



Il Giudice

Dott.ssa Barbara Vicario



Il Presidente del Tribunale

Dott. Pierfrancesco De Angelis

